



Ordinanza sulla compatibilità elettromagnetica (OCEM)

Modifica del ...

[Progetto del 06.12.2019]

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 25 novembre 2015¹ sulla compatibilità elettromagnetica è modificata come segue:

Art. 7, rubrica e cpv. 1, frase introduttiva

Organismi di valutazione della conformità

¹ Gli organismi di valutazione della conformità che redigono rapporti o rilasciano dichiarazioni devono essere: ...

Art. 10 cpv. 3

³ La documentazione tecnica deve contenere un'analisi e una valutazione dei rischi adeguate.

Art. 15 cpv. 3, frase introduttiva

³ La documentazione allegata a un apparecchio di cui al capoverso 2 deve contenere, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 13 capoversi 3–5: ...

Art. 26 cpv. 1, frase introduttiva

¹ L'UFKOM fa esaminare un'apparecchiatura da un laboratorio conformemente alle condizioni di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettere a–c: ...

¹ RS 734.5

Art. 27 cpv. 5

⁵ L'UFCOM può contribuire all'allestimento di banche dati internazionali volte allo scambio di informazioni tra autorità di sorveglianza del mercato. È autorizzato a inserire le informazioni menzionate al capoverso 4.

II

L'allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il ...

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato 1
(art. 13 cpv. 1)

Marchio di conformità

N. 1.1, secondo periodo

1.1 *Concerne soltanto il testo tedesco*